

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1863

Proposta di Legge presentata nella tornata del 18. Genn^o 1864.
dal Ministro *D. Grazia e Giustizia*

OGGETTO

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1^o

» 2^o

» 3^o

» 4^o

» 5^o

» 6^o

» 7^o

» 8^o

» 9^o

Relatore

Sanattoni

Adottata nella tornata del 19. Genn^o 1863.

Pelloni

SESSIONE 1863

N° 158-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

**PARATTONI, DE DONNO, BERTEA, MAZZIOTTI, MICHELINI,
LEOPARDI, BERTI LODOVICO, MOSCA**

sul progetto di legge presentato dal ministro di grazia e giustizia e dei culti

nella tornata del 18 gennaio 1864.

Soppressione delle decime ecclesiastiche.

Tornata del 9 luglio 1864.

SIGNORI! — Il disegno di legge per la soppressione delle decime ecclesiastiche, presentato alla Camera dall'onorevole guardasigilli nella tornata del 18 gennaio 1864, è stato approvato generalmente dagli uffizi; e solo qualcuno avrebbe desiderato che la relativa riforma venisse sospesa, per dipendere dall'esito dell'altro progetto di legge relativo alla soppressione delle corporazioni religiose ed al regolamento dell'asse ecclesiastico.

Anche in seno della Giunta taluno dei commissari si è fatto qualche riserva, ma sostanzialmente ha prevalso il partito di esaminare ed approvare con alcune modificazioni il progetto ministeriale. Imperocchè, da un lato sembrò ragionevole il desiderio dell'onorevole guardasigilli, che questa men conveniente specie di dotazioni ecclesiastiche, la quale fu in più luoghi totalmente o parzialmente soppressa, venisse abolita del tutto e dovunque. Ma per l'altro lato conveniva calcolare il tempo per la matura discussione della legge relativa alla soppressione delle corporazioni religiose

ed all'asse ecclesiastico; più ancora le difficoltà e i ritardi che s'incontreranno nella esecuzione di essa; e finalmente un tratto ulteriore di tempo, che dovrà trascorrere innanzi che si svincoli quel fondo di pensioni cessanti, col quale il progetto del guardasigilli sovrerebbe ai compensi dovuti per le decime abolite.

Convieni pertanto, o signori, che la Commissione vi esponga su quali decime cada la soppressione; come ne derivi la necessità di compensi; e quale sarebbe il modo più plausibile per convenientemente supplirvi.

Fu già spiegato dal proponente ministro, e lo ritiene del pari la Commissione, che le decime o primizie, delle quali ora si parla, erano oblazioni che i fedeli ultroneamente facevano, e poscia cangiaronsi per uso popolare in una percezione ecclesiastica, ma finalmente, dall'essere state affini alla questua, passarono a valere come diritti ed obbligazioni.

Nella relazione del signor ministro non solamente si accenna la sconvenienza di codeste percezioni, comechè ripugnanti ai principii ed ai costumi del nostro tempo; ma inoltre si avverte che quanto sono sgradite al popolo il quale trovasi astretto a pagarle, altrettanto sono mal sicure e meno dicevoli per il clero che deve esigerle. Conseguentemente fu d'uopo concludere che, ognoraquando la questione delle decime era stata sollevata in Parlamento, ed il Governo erasi fatto innanzi domandandone l'abolizione, sarebbe stato poco plausibile partito quello di lasciarle più lungamente sussistere.

Oltre a ciò nella relazione del prelodato Guardasigilli si trova esposta la serie delle riforme e dei provvedimenti legislativi, che furono iniziati e spinti a un risultato più o meno concludente dai diversi Stati nei quali l'Italia era divisa.

Ora, anche dal complesso de' tentativi e dal loro andamento svariato ed incompleto, come pure dalla differente condizione nella quale oggi si trovano le diverse provincie del nuovo regno, emerge evidentissimo il bisogno di adottare un provvedimento che sia generale e definitivo.

Pertanto, il presente progetto di legge è rivolto a colpire indistintamente e per sempre tutte le prestazioni che possono comprendersi sotto la denominazione di decime e di primizie, e che si pagano al clero in qualunque parte del regno per i servizi religiosi. Il

progetto non fa differenza per gli effetti dell'abolizione fra le decime naturali o eventuali e le fisse, ossia quelle semplicemente liquidate e ridotte per consuetudine, o per intelligenze modali, a una determinata prestazione.

Tuttavia la Commissione ha ritenuto che, dove alle primitive decime fosse subentrato, per disposizioni contrattuali o giudiziali, un titolo nuovo e positivo, al punto che le prestazioni abbiano preso aspetto di assegnamento permanente, e siansi convertite in dote congrua; la nostra legge, abolitiva delle decime, primizie non possa applicarsi a codesti atti ed operazioni, inquantochè produssero una novazione e un cangiamento sostanziale. Conseguentemente la soluzione delle difficoltà, che possono sorgere dagli atti relativi, sarebbe rilasciata alle regole e forme della giustizia comune.

Che poi non possano confondersi con le decime e primizie ecclesiastiche, colpite dalla nuova legge, le altre prestazioni fondiariе o feudali, benchè talvolta si denominassero decime, ciò è stato chiaramente spiegato nella relazione dell'onorevole guardasigilli; e ciò riceve conferma dall'esser stato già provveduto a codeste decime improprie con la legge per le affrancazioni dei livelli e delle decime, promulgata ai primi del corrente anno.

A questo punto entra opportuno il dar conto alla Camera di varie *petizioni*, state comunicate alla giunta cui dagli uffizi era stato commesso l'esame del presente disegno di legge.

In generale queste petizioni rientrerebbero nel concetto e nella economia della legge stessa. E già possono immaginarsi, anche senza ridirli, i lamenti basati sul danno delle decime ecclesiastiche, e sul non esser la loro abolizione addivenuta più presto una realtà.

Vi è qualche petizione che riguarderebbe piuttosto la scarsità della *congrua*, e il diritto che hanno i parrochi di esser sovvenuti per giustizia ed anche pel decoro della loro missione. Ma di ciò potrà prendere cognizione il guardasigilli, il quale ha già inserito qualcosa di analogo nel progetto di legge sull'asse ecclesiastico; oppure ne terrà conto la relativa Commissione, od anche la Camera nella discussione di codesta legge.

Una petizione, fatta dal popolo di San Bartolommeo in Galdo provincia di Benevento trovasi corredata da un istrumento del notaio Riccardo da Foiano negli

(158-A)

Abruzzi del 21 settembre 1371, da cui risulta che l'abate e il procuratore del convento dei Benedettini di Santa Maria chiamarono novelli coloni a ripopolare le terre deserte del Monastero, ed offrirono loro alcune franchigie, col patto però di conseguirne certe decime; come pure la petizione stessa è corredata da processi verbali di adunanze tenute da quel popolo, e da copia o notizia di decisioni già pronunziate sulle decime stesse, e donde risulta che furono riconosciute *fondiarie* e devolute al demanio. Valutato tutto ciò, la vostra Commissione ha ravvisato sempre più la convenienza di tenersi nel limite del suo vero mandato; ed interpretando lo spirito e la portata del presente progetto di legge, non ha creduto che le spetti di giudicare se veramente quelle siano decime ecclesiastiche. Codesta controversia, debbe rientrare appunto tra quelle che, come è stato già detto, meritano di essere rilasciate al corso della ordinaria giustizia.

Un'altra petizione diretta alla Camera dei deputati da due cittadini di Montalbano (nel già regno di Napoli) si lagnano in genere delle decime percette dai cleri e dai vescovi, senza alcun titolo conosciuto. Queste decime potrebbero cadere sotto le disposizioni della progettata legge; ma, oltrechè la vostra Commissione non trova documenti e notizie che la illuminino, essa pensa di non essere chiamata a dar pareri e ad anticipare una giurisprudenza sulla legge da promulgarsi. Astrattamente, essa ha detto abbastanza, riferendovi che l'abolizione delle decime ecclesiastiche è generale, e che non fa distinzione quando sieno percette (anche dai vescovi) in retribuzione del servizio ecclesiastico.

Con questo proposito la vostra Commissione è pure costretta a non trattenersi sopra un'altra petizione la quale è sottoscritta da vari parrochi della diocesi aretina, che rappresentano come la mensa vescovile di Arezzo, benchè tra le ben provviste, aggravi loro (poveramente congruati) esigendo una decima che non possono sopportare, e che non avrebbe più ragione nei tempi attuali. Se questa decima sarà riconosciuta ecclesiastica, e se rientrerà nel perimetro della proposta del guardasigilli, i parrochi aretini troveranno a suo tempo le loro difese nella legge. Altro potrebbe succedere quando si trattasse di diritti della *curia*; ed altro sarebbe se quelle decime si confondessero con le taglie che, a titolo non sempre pio, soleva imporre il vescovo Pier Saccione de' Tarlati, o quel Guglielmo Ubertini.

cui l'oste fiorentina in Campaldino fe' pagare caro l'aver mutato il pastorale nella spada.

(158-a)

Infine il gonfaloniere ed altri possidenti di Grosseto chiedono di esser esonerati da certe decime, che il Governo della Toscana non reputò abolite dalla legge colà pubblicata nei 21 gennaio 1860; e sostengono che coteste decime sono *parrocchiali* e pagate pel servizio ecclesiastico, giacchè, sebbene fossero cedute dal parroco al capitolo della Cattedrale, questo tuttavia le percepisce in modo derivativo e per il titolo stesso. Anche qui però è da notare che, se ai petenti non giovò l'aver invocato la legge toscana, potranno invocare a suo tempo questa legge generale, oppure vedranno se qualcosa producesse a pro loro l'altra legge sull'asse ecclesiastico.

Altronde, benchè il Parlamento possa trarre materia ai suoi studi da qualsiasi petizione, non suole peraltro deliberare su quelle che contemplano vertenze alle quali resta aperta la via giudiziale o l'amministrativa. E la vostra Commissione, mentre si è confortata nell'opera sua anche prendendo eccitamento dalle petizioni predette, trova però, a fronte di esse, sempre più giusto e prudente il concetto di non decidere questioni speciali. Infatti l'abolizione delle decime ecclesiastiche e delle prestazioni congeneri dovrà considerarsi generale; ma spetterà alla competenza ordinaria, in caso di lite, il valutare i documenti, e il tener conto delle circostanze, che possano o no aver mutato il titolo e variata la causa dell'obbligazione.

Mentre frattanto il progetto ministeriale tende ad abolire le decime e primizie ecclesiastiche, ossia tutte le prestazioni che sotto cotesta denominazione si pagano per retribuire il servizio ecclesiastico; e mentre nell'abolizione stessa sono comprese anche le antiche decime e prestazioni che, senza mutazione di titolo, sono liquidate e ridotte ad annualità fisse; agevolmente s'intende, che a non pochi ecclesiastici potrebbe restare notabilmente menomata la dote congrua, in vista della quale si addossarono il corrispettivo servizio.

L'onorevole Guardasigili, nella relazione che precede questo progetto di legge, ricorda che, specialmente le congrue parrocchiali, sono spesso troppo meschine; ed il riconosciuto bisogno di renderle più decenti andrebbe ad ottenersi quando fosse accolta e portata ad esecuzione la proposta di legge sull'asse ecclesiastico.

(158-A)

Frattanto la sconvenienza delle decime, e gli sconcerti che ne risultano, anzi la difficoltà stessa che incontrasi dal clero nella relativa percezione, come sollecitò ad accogliere questa legge abolitiva, così scoperse più presto la meschina situazione in cui cadrebbero alcuni parrochi privati delle decime, se non ricevessero un qualche compenso.

Pertanto la vostra Commissione, entrando nel concetto dell'articolo 2 della proposta ministeriale, ha trovato giusto di adottare il sistema dei progettati compensi.

Non deve però sfuggire che, mentre si aboliscono le decime e primizie, e le congeneri prestazioni cadenti sotto codesto titolo, senza guardare a chi le percipa: non si accorda peraltro il compenso altrochè ai parrochi, e in vista del servizio ecclesiastico che essi prestano alle popolazioni.

Ed il compenso che per ora si accorda ai parrochi (giacchè ogni miglior provvedimento dipenderà da una legge separata e diversa da questa) consisterebbe in ciò, che quei parrochi, ai quali venisse a mancare la congrua di lire 600, abbiano diritto, fino a tale somma, ad un assegno annuo, che però non ecceda l'ammontare delle prestazioni abolite.

Intenderà facilmente la Camera che, se le decime e prestazioni abolite saranno modiche, e non arriveranno con le altre rendite parrocchiali a formare una congrua di lire 600 italiane; è bastevole che il compenso equivalga all'emolumento soppresso. Infatti non è ora il caso, nè il tempo, di pensare agli aumenti delle congrue parrocchiali, e resterebbe innocua la riforma tostochè la rendita non diminuisse sensibilmente.

Ma stando al presente disegno di legge; in quei casi nei quali le decime o prestazioni congeneri ascendevano a somma rilevante, benchè la loro abolizione abbassi notabilmente la congrua parrocchiale, i parrochi devono contentarsi di una rata di compenso che li riporti soltanto fino alle lire 600. Così potrà provvisoriamente accadere, se pur non fosse raro, qualche sbilancio-significante; imperocchè, fino al migliore ordinamento delle congrue, qualche parroco potrebbe subire rilevante defalco in pendenza della sua carriera, e forse anche restare inabile agli oneri che aveva assunti, e trovarsi in posizione scadente a fronte della sua residenza e della popolazione cui serviva. Ciò non è passato d'occhio alla vostra Commissione; ma essa

non ha creduto, almeno per ora, dover prendere l'iniziativa di qualche più discreto provvedimento. La discussione della legge o farà dileguare la possibilità dell'inconveniente, o suggerirà la proposta di compensi opportuni.

D'altronde la Commissione ha avvertito che l'onorevole guardasigilli introduce nella sua proposta l'ingerenza dei Consigli comunali, e parla anche di regolamenti. Infatti l'articolo 3 della proposta porterebbe che l'ammontare dell'assegnamento dovuto ai parrochi a tenore dell'articolo precedente, dovesse determinarsi dal Consiglio comunale, nei modi e colle norme stabilite da apposito regolamento. Sicchè anche da ciò potrà risultarne una più completa dilucidazione, affinchè il sistema dei compensi sia praticato con equità.

Per ultimo: come provvedere ai compensi medesimi finchè la legge sull'asse ecclesiastico non sia di già adottata e posta in esecuzione, e possa giungere a somministrare i mezzi occorrenti?

La proposta portava a gravare il Comune del compenso dovuto ai parrochi; e, qualora le ordinarie rendite comunali non gli permettessero di sostenere il carico dell'assegnamento anzidetto, la proposta stessa dava facoltà al comune di provvedervi mediante una sovrimposta alle contribuzioni dirette.

Negli uffizi e nella Giunta è stata molto viva la ripugnanza ad imporre codesto nuovo carico ai comuni, quando ancora essi fossero in grado di supplirvi con le loro rendite ordinarie. Imperocchè generalmente avvertivasi che le rendite ordinarie dei comuni sono affette a molte e sempre crescenti occorrenze amministrative; talchè sarebbe gravoso e sgradito l'aggiungervi anche questi oneri delle spese ecclesiastiche. Inoltre ne verrebbe una disuguaglianza tra i varii comuni; perchè non tutti, non dovunque, e non in modo proporzionale si troverebbero onerati dai sussidii corrispettivi alle decime. Ed anche nell'interno dei comuni stessi ne deriverebbe un turbamento di giustizia; inquantochè il servizio ecclesiastico retribuito con le decime è per lo più cosa locale, e limitatata ad un certo numero di comunisti; e mentre non si verifica in tutte le parrocchie, presenta perfino una disparità notevole tra una parrocchia e l'altra.

Per tutte queste considerazioni, non parve dunque ai commissarii che fosse conveniente d'imporre ai co-

(153-A)

muni l'onere di pagare ai parrochi il compenso dovuto per l'abolizione delle decime, quand'anche le rendite ordinarie del comune potessero sopperirvi.

Avendo peraltro l'onorevole guardasigilli già previsto il bisogno di abilitare i comuni ad una sovrimposta alle contribuzioni dirette per soddisfare provvisoriamente ai predetti assegni compensativi, la Commissione finì col trovare preferibile codesto sistema. Esso infatti potrebbe attuarsi in tal modo da sottrarre il comune ad un peso che ordinariamente non gli spetta; ed anche da eseguire la sovrainposta con giustizia e plausibilità.

Non potendo lo Stato nè il Comune compensare definitivamente ai parrochi quelle perdite che subiranno per l'abolizione delle decime, è giusto che invece vi supplisca provvisoriamente, e contribuendo una sovrimposta, quella parte della popolazione comunale che sente in realtà i vantaggi risultanti dall'abolizione predetta; tanto più che essa sola ha veramente l'obbligo di concorrere onde retribuire al proprio parroco l'assegnamento corrispettivo ai servizi ecclesiastici che rievve da lui. L'azienda generale non deve subire neppure provvisoriamente un onere essenzialmente particolare. — Ma la rappresentanza del Comune, cui incombe la tutela amministrativa degli interessi pubblici che si manifestano in qualsiasi parte del suo territorio, è conveniente che interponga la propria ingerenza anche nell'abolizione delle decime e prestazioni ecclesiastiche, e nel regolamento degli assegni dovuti ai parrochi in compenso dei loro servizi.

Quindi la Commissione, secondando sostanzialmente le intenzioni dell'onorevole guardasigilli, propone che il Consiglio comunale tenga conto di ciò che suoleva pagarsi dagli abitanti di quelle parrocchie, ove il servizio ecclesiastico era tuttora retribuito con decime e primizie; e che per supplire a quell'assegnamento, che il comune stesso determinerà doversi corrispondere al parroco, possa egli stabilire una sovrimposta alle contribuzioni dirette, gravandone con equa proporzione quei parrochiani che saranno rimasti esonerati dalle prestazioni ecclesiastiche.

Saviamente il Ministro ha proposto, che le deliberazioni adottate in proposito dal Consiglio comunale siano riparabili, e che venga esaminato il ricorso dalla deputazione provinciale.

Parimente la Commissione, adottando con apposita

modificazione le cose progettate dal suddato signor ministro per la sistemazione definitiva, passa a proporre il modo per esonerare i comuni dall'accennato incarico, e per far cessare la indicata provvisoria sovrainposta. A tale effetto verrà destinata gradatamente la metà del fondo, che di anno in anno resterà disponibile per l'estinzione delle pensioni godute dai membri delle corporazioni soppresse. E codesta destinazione definitiva è giusto che sia fatta primieramente a favore di quei parrochi i quali godono dell'assegnamento stabilito e regolato dalla legge abolitiva delle decime: e che successivamente si proceda a destinare il fondo, reso annualmente libero dalle pensioni, anche per la retribuzione agli altri parrochi, le decime dei quali erano già convertite in annualità fisse a cura dei comuni o dei parrochiani.

Ed invero il progetto ministeriale mira a togliere, con i mezzi ricavabili dall'asse ecclesiastico, anche codeste annualità liquidate precedentemente ai parrochi per il solito titolo delle antiche decime, primizie e prestazioni congeneri. Ma siccome queste costituivano di già un assegnamento fisso, e la ingerenza provvisoria del Comune, voluta da questa legge, sarebbe stata meno necessaria se tutte le decime e prestazioni fossero convertite ormai in annualità certe e liquide: così è congruo il concetto che informò la proposta ministeriale, e si possono senz'altra operazione lasciare codeste annualità nella situazione in cui attualmente si trovano per redimerle con gli assegnamenti dell'asse ecclesiastico, dopochè sarà esonerato il Comune dalla provvisoria ingerenza, e dopochè saranno fatte cessare le sovrainposte occasionate dall'abolizione delle decime.

Non occorre in fine che si spendano parole per dimostrare, come sia regolare ed imprescindibile la proposta deroga a quanto contenessero di contrario a questa legge i decreti già pubblicati nell'Emilia e nelle provincie napoletane.

PANATTONI, *relatore.*

PROPOSTA DEL MINISTERO

Art. 1.

Le decime e primizie, che si pagano al clero pei servizi religiosi, sono abolite in tutto il regno.

Art. 2.

I parroci, a cui mancasse la congrua di lire 600, avranno diritto fino a tal somma ed a carico del rispettivo comune; ad un assegnamento annuo, che però non potrà eccedere la somma delle prestazioni abolite.

Art. 3.

L'ammontare dell'assegnamento anzidetto sarà determinato dal Consiglio comunale nei modi e colle norme che verranno stabilite da apposito regolamento.

Contro la deliberazione del Consiglio comunale è ammesso il ricorso alla deputazione provinciale.

Art. 4.

In difetto delle rendite ordinarie del comune per sostenere il carico dell'assegnamento anzidetto, sarà provveduto alla spesa relativa mercè sovrimposta alle contribuzioni dirette.

Art. 5.

La metà del fondo, che rimanga in ogni anno disponibile per cessazione di pensioni a favore di membri delle corporazioni religiose soppresse, a tenore della legge relativa, verrà gradatamente assegnato, fino a totale discarico dei comuni, prima ai parroci che godano dell'assegnamento indicato all'articolo 2, poscia a quelli che abbiano diritto ad annualità fisse, surrogate già dai comuni stessi ad antiche prestazioni decimale ecclesiastiche.

Art. 6.

È derogato ai decreti 19 gennaio 1860 e 7 gennaio 1861 del governatore dell'Emilia e del luogotenente di S. M. nelle provincie napoletane, in quanto possano essere contrari alle disposizioni della legge presente.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Le decime e primizie ed altre prestazioni congeneri, che si pagano al clero per servizi religiosi, sono abolite in tutto il regno.

Nulla però è innovato nelle convenzioni e dichiarazioni giudiziali, che avessero già sostituito alle antiche decime e prestazioni altri assegni definitivi come parte di congrua.

Le decime semplicemente liquidate, e ridotte ad annualità fisse dal comune o dai parrocchiani, continueranno provvisoriamente ad essere esatte dai parroci, finchè non siano surrogate mediante la destinazione dei fondi indicata nell'articolo 6.

Art. 2.

I parroci ai quali, per l'abolita percezione delle decime e prestazioni corrispettive al servizio ecclesiastico, venisse ridotta la congrua al disotto di ~~400~~ lire italiane, avranno diritto, fino a tale somma, ad un assegnamento annuo, ma questo non potrà eccedere le prestazioni abolite. I 400.

Art. 3.

L'ammontare dell'assegnamento anzidetto sarà determinato dal Consiglio comunale, nei modi e colle norme che verranno stabilite da apposito regolamento.

Art. 4.

Provvisoriamente, onde sovvenire all'assegnamento suddetto, il comune, tenuto conto delle prestazioni che i parrocchiani retribuivano per il ~~servizio~~ servizio ecclesiastico, provvederà con una sovrimposta alle contribuzioni dirette, gravandone coloro che rimasero esonerati dalle prestazioni abolite.

Art. 5.

Contro le deliberazioni ed operazioni del Consiglio comunale è ammesso il ricorso alla deputazione provinciale.

Art. 6.

Dovranno sgravarsi i comuni da tale incarico, e cesseranno le sovrimposte, appena potrà farsi la graduale

I sempreché però non vi abbia supplito o possa supplirvi, la cassa ecclesiastica, nelle provincie nelle quali essa è istituita.

Art. 6:

7 Comuni dovranno essere sgravati in tal modo
invece o dal pagamento di canoni per decime
anche parimenti non liquidate; I

Dovranno essere sgravati i comuni da tale incarico
al più presto possibile ed a tale effetto, appena potrà
pel nuovo ordinamento dell'asse ecclesiastico, costi-
tuirsi un apposito fondo, dovranno cessare le sovrimpo-
ste come sopra stabilite: ed il fondo predetto dovrà
prima supplire all'assegnamento accordato ai parrochi,
ed affidato alle cure dei Consigli comunali dagli arti-
coli 2 e seguenti, e poscia servirà a surrogare le an-
nualità prima d'ora liquidate, a tenore dell'articolo 1,
dai comuni o dai popolani, per le antiche prestazioni
e decime ecclesiastiche.

I della quali fu ordinata la
conversione in denaro, e soppressa
l'azione finché si col

+ e la esazione suddetta restarono di
pieno diritto sospesa

11
destinazione del fondo che rimanga in ogni anno di-
sponibile per cessazione di pensioni a favore di mem-
bri delle corporazioni religiose soppresse, a tenore
della legge relativa; e tale destinazione dovrà farsi
prima ai parrochi che godano dell'assegnamento indi-
cato all'articolo 2, poscia a quelli che abbiano diritto
ad annualità fisse, liquidate già dai comuni stessi o
dai popolani per le antiche prestazioni o decime ec-
clesiastiche.

Art. 7.

È derogato al decreto 19 gennaio 1860 ~~7 gennaio~~
1861 del governatore dell'Emilia ~~del luogotenente di~~
~~S. M. nelle provincie napoletane~~, in quanto possano
essere contrarie alle disposizioni della legge presente.

Art. 6:

Per le decime ed altre simili prestazioni in Sicilia
~~contemplate dal decreto e regolamento prodittatoriale~~
del 4 e 18 ottobre 1860 e ~~del~~ regio decreto del 19
maggio 1864, la conversione ~~che delle stesse è stata ordi-~~
~~nata in canoni in denaro, resterà di pieno diritto sospesa,~~
ove sorga tra le parti controversia sulla legittimità del
titolo, restando a ~~carico~~ dei titolari o dell'amministrazione
in sede vacante, il ricorso ai competenti magistrati,
entro l'improrogabile termine di tre mesi, dal dì della
sorta controversia, onde far definire la questione di
legittimità. Scorso inutilmente tal termine, la pre-
stazione si riterrà come indovuta e resterà prescritta
qualunque azione per la riscossione della stessa.

DR

I una

Approvato nella Sessione del 19. Gennaio 1869.

Sellati

U. Felletti
Principio di dibattito
finito sulla adotta G

280

N° 158-B

SESSIONE 1863-1864

CAMERA DEI DEPUTATI

APPENDICE ALLA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

PANATTONI, DE DONNO, BERTEA, MAZZIOTTI, MICHELINI,
LEOPARDI, BERTI LUDOVICO, MOSCA

sul progetto di legge presentato dal ministro di grazia e giustizia e dei culti

nella tornata del 18 gennaio 1864.

Laboue

Soppressione delle decime ecclesiastiche.

Tornata del 7 gennaio 1865.

T 16

SIGNORI! — Rammenta la Camera che nella tornata del gennaio 1865, l'interpellanza dell'onorevole La Porta, cui aderì l'onorevole Cordova, ebbe per risultato che il guardasigilli riconoscesse la convenienza di riportare nell'ordine del giorno il progetto di legge per la soppressione delle decime ecclesiastiche, e di aggiungervi qualche dichiarazione atta a far cessare gl'inconvenienti ai quali, per causa delle decime, vanno tuttora soggette alcune delle provincie siciliane.

Avendo, per tale uopo, dovuto nuovamente riunirsi la Commissione, la quale ebbe l'onore di presentare, nella tornata del 9 luglio 1864, la relazione sul predetto progetto di legge; il Guardasigilli, intervenuto ad una conferenza, ha richiesto che nel progetto riformato della legge per la soppressione delle decime ecclesiastiche si aggiunga qualche variante, resa necessaria dal non aver egli mantenuto per l'asse ecclesiastico, disposizioni identiche a quelle che erano stati proget-

FG

Le

2
tat dal suo antecessore, allorchè presentava il disegno di legge relativo alle decime.

Troverete pertanto, o signori, nella presente appendice alla relazione del 9 luglio due varianti, combinate d'accordo col guardasigilli ~~de quali par~~, mentre non alterano il concetto già adottato dalla vostra Commissione per le decime ecclesiastiche, sono tali da conciliarsi coll'esito qualunque siasi degli studi che sta facendo la Commissione novellamente incaricata di riferire sul nuovo progetto di legge per la soppressione delle corporazioni religiose e per l'asse ecclesiastico.

Nell'articolo 2 si è stabilito che il compenso annuo da darsi ai parrochi per l'abolita prestazione delle decime accordisi a quelli la congrua dei quali resterebbe al disotto di lire 800; essendo effettivamente troppo bassa ~~quella~~ cifra stata designata nel progetto primitivo, non corrisponde al minimo delle congrue previsto nell'altro progetto di legge per l'asse ecclesiastico.

E nell'articolo 6 si è trovato opportuno di modificare la ~~troppo~~ tassativa destinazione ~~di~~ fondo Taffetto alle pensioni dei religiosi, per sopperire successivamente ai compensi da darsi ai parrochi in luogo delle decime soppresse; imperocchè, non potendo ~~attivare~~ ciò che verrà deliberato dalla Camera onde provvedere alle pensioni dei religiosi, era conveniente che il compenso dovuto ai parrochi per le decime fosse assicurato mediante la designazione più libera e più larga di un fondo ricavabile quando prima si potrà dal nuovo assetto dell'asse ecclesiastico. L'importante era che, non solamente si guarentissero i comuni dal rischio di restare aggravati per causa delle decime, ma che si sgravassero al più presto possibile anche i Consigli comunali dell'incarico di ~~regolarsi~~ provvisoriamente nella esazione e distribuzione dei compensi.

Troverà poi la Camera l'articolo aggiunto dall'onorevole guardasigilli, sulle tracce designate dai deputati La Porta e Cordova; articolo che anche la vostra Commissione stima opportuno, onde troncane gli abusi particolari che, per causa delle decime, perdurano tuttora in varie parti della Sicilia. — La legge parlamentare del 2 giugno 1815 aveva abolite le prestazioni feudali e ordinato l'affrancamento di quelle che sarebbero conservate come legittime a giudizio dei tribunali ordinari sulla istanza delle parti interessate. Ma, sebbene per le decime ed altre prestazioni variabili fosse negli

L. Berzi quattro

Te
Vappari

La

L poiché
III +

+

gine

ingente

di lire 600

d'un
che piffera

prea

dove

ti

↳

4
questo nuovo inconveniente sia utile un ulteriore provvedimento, l'onorevole Guardasigilli consentì, in sequela della fattagli interpellanza, e la vostra Commissione ~~adotta~~ che, ferme stanti le disposizioni che hanno ~~già~~ regolata la materia delle decime in Sicilia, si provveda alle nuove emergenze aggiungendo un apposito articolo al progetto di legge di già posto all'ordine del giorno per la soppressione delle decime ecclesiastiche.

Uno degli onorevoli commissari avvertì che difficilmente nello scorcio della presente Sessione potrebbe essere ~~discusso~~ ~~discusso~~ anche il progetto di legge presentato nella tornata del 13 luglio 1864 per l'affrancamento delle decime nella provincia di Terra d'Otranto ~~avrebbe~~ affacciato il proponimento di concepire un altro articolo in aggiunta alla legge presente onde provvedere almeno a ciò che vi fosse di più urgente in codesta materia. Ma se la vostra Commissione ebbe un mandato implicito dalla Camera allorchè davanti a lei fu discussa la interpellanza, e venne stabilito un concordato tra gli onorevoli La Porta e Cordova ed il ministro di grazia e giustizia; ~~potrebbe~~ dubitarsi se fosse permesso alla Commissione stessa di prendere l'iniziativa anche per le decime di Terra d'Otranto quando la Camera non ne fu minimamente prevenuta. ~~Ma~~ quindi riservato a chiunque lo crederà conveniente, di farne proposta alla Camera quando verrà in discussione questo disegno di legge; e la Commissione dichiara fin d'ora che non è aliena da valutar ciò che venga congruamente proposto, ~~Ma~~ la Camera stimi potersi aggiungere alla legge presente.

PANATTONI, relatore.

ha
→ finga

79

++
de funzionato
+; e quindi

si M iva,

+ più
sia egualmente
E' stato

ava

M

che

L, b 7u

7 cogo

VARIANTI AL PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2 (riformato).

I parrochi, ai quali, per l'abolita percezione delle decime e prestazioni corrispettive al servizio ecclesiastico, viene ridotta la congrua al di sotto di *ottocento lire italiane*, avranno diritto, fino a tale somma, ad un assegnamento annuo, ma questo non potrà eccedere le prestazioni abolite.

Art. 6. (riformato)

Dovranno essere sgravati i comuni da tale incarico al più presto possibile; ed a tale effetto, appena potrà pel nuovo ordinamento dell'asse ecclesiastico, costituirsi un apposito fondo, dovranno cessare le sovrimposte come sopra stabilite ed il fondo predetto dovrà prima supplire all'assegnamento accordato ai parrochi, ed affidato alle cure dei Consigli comunali dagli articoli 2 e seguenti, e poscia servirà a surrogare le annualità ~~esse~~ prima d'ora liquidate, a tenore dell'articolo 1, dai comuni o dai popolani per le antiche prestazioni e decime ecclesiastiche.

Art. ~~2~~ aggiunto).

Per le decime ed altre simili prestazioni di Sicilia contemplate dal decreto e regolamento prodittatoriale del 4 e 18 ottobre 1860 e dal regio decreto del 19 maggio 1864, la conversione delle stesse ordinate in canoni in denaro, resterà sospesa, ove sorga tra le parti controversia sulla legittimità del titolo, salve rimanendo alle parti stesse le azioni e le eccezioni che potranno essere sperimentate *in petitorio o in possessorio* innanzi ai competenti magistrati. Un tale esperimento dovrà essere iniziato a cura dei titolari o della competente amministrazione in sede vacante, entro l'improrogabile termine di tre mesi se si trattasse di decime pretese da' privati, e di sei, se le decime fossero pretese da Corpi morali. Scorso questo termine, non saranno più ammissibili ricorsi, e la prestazione sarà considerata come indovuta, e prescritta per essa qualunque azione.

La s

h t

Il Ministro ha
mutato la redazione
e bisogna comporre
il foglietto nuovo
no 5

Art. 8 (aggiunto)

No 5.

Per le decime ed altre simili prestazioni in Sicilia, contemplate dal Decreto e Regolamento prodittoriale del 4. e 18. Ottobre 1860, e dal Regio Decreto del 19. Maggio 1864, la conversione che delle stesse è stata ordinata in canoni in denaro, resterà di pieno diritto sospesa ove sorga tra le parti controversia sulla legittimità del titolo, salvo rimando a' titolari il diritto di ricorrere ~~in pectore o in pectore~~ a' competenti magistrati, entro l'improrogabile termine di tre mesi dal dì della sorta controversia. ~~Corso inutilmente~~ ~~tal termine~~ la prestazione si riterrà come indovuta, e resterà prescritta qualunque azione per la riscossione della stessa.

* riferendo a ~~altri~~

Deci titolari o della

~~amministratore~~ Amm. ^{in pectore} in pectore, il ricorso ^{ai}

Laonde
 per far definita
 questione di legittimità

Handwritten text in cursive script, consisting of three lines of text.